

UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE, ATTIVITA' ARTIGIANE, ALBI E RUOLI

VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Le imprese che trasportano e producono rifiuti devono vidimare i registri di carico e scarico alla Camera di Commercio territorialmente competente. L'obbligo è entrato in vigore dal **13 febbraio 2008**, (art. 2, comma 24 bis del D. Lgs. N. 4 del 16 gennaio 2008 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 che ha provveduto a modificare, fra l'altro, l'art. 190 del D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006).

MODALITA' OPERATIVE

Competenza territoriale

L'ufficio effettuerà la vidimazione dei registri dei soggetti aventi la sede legale o la sede secondaria nella provincia di Bologna, nonché quella dei registri riferiti ad unità locali ubicate nella provincia di Bologna, di imprese aventi sede legale fuori provincia iscritte nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Bologna.

Per la vidimazione occorre recarsi presso gli uffici della Camera di Commercio ubicati in Bologna, p.zza della Costituzione n. 8, allo sportello vidimazioni che provvederà, **ove possibile**, alla vidimazione immediata del registro. In caso contrario, verrà accettata la sola consegna dei registri presso il medesimo sportello e si procederà alla successiva vidimazione.

Per la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti va compilata l'apposita distinta.

Pagamenti

La vidimazione di ogni registro, indipendentemente dal numero di pagine, è assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria attualmente stabiliti nella misura di € 25,00 a libro così come previsto dalla voce 6 della tabella allegata sotto la lettera A al decreto ministeriale 17 luglio 2012 (pubblicata sulla G.U. n. 177 del 31/07/2012).

Tale importo dovrà essere corrisposto mediante versamento su conto corrente postale n. 16120404 (con causale "vidimazione registri carico e scarico rifiuti") o utilizzando bancomat o carta di credito. Non è dovuto il pagamento della tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 159 dell'11/11/2005 richiamata anche dalla nota Unioncamere prot. n. 1467 del 29/01/2008).

Si avvisa che le informazioni contenute in questa pagina potrebbero subire delle modifiche, a seguito di chiarimenti e disposizioni dei competenti ministeri.